

*Il Tar Lombardia-Brescia accoglie l'eccezione di incompetenza: l'intervento è di natura gestionale*

# Sindaci impotenti sui professionisti

## *Illegittima la revoca dell'incarico con proprio provvedimento*

DI LUIGI OLIVERI

Il sindaco di un comune non può con proprio provvedimento revocare un incarico di prestazione professionale ad un professionista. Lo chiarisce la sentenza del Tar Lombardia-Brescia 12/4/2005, n. 316, che ha stabilito l'illegittimità di una nota sindacale, con la quale il primo cittadino aveva di fatto risolto unilateralmente il contratto che disciplinava un incarico di direzione lavori. Nel caso esaminato dalla sentenza, l'intenzione di revocare l'incarico è stata motivata sulla base di originali tesi. Una prima ragione proposta a fondamento della revoca consiste nel legame tra responsabile di servizio che ha adottato il provvedimento di conferimento della prestazione e professionista incaricato: tanto che, a dire dell'amministrazione interessata, alla cessazione dell'incarico del tecnico comunale che aveva sottoscritto il contratto, doveva conseguire anche la decadenza dall'incarico del professionista. La seconda, meno originale motivazione, è stata basata sulla cessazione del rapporto di fiducia tra professionista ed amministrazio-

ne. Nessuna delle due motivazioni ha convinto il giudice bresciano, che ha accolto l'eccezione di incompetenza all'adozione del provvedimento di revoca da parte del sindaco, mossa dal professionista che ha presentato ricorso. Il Tar ha ritenuto il provvedimento sindacale illegittimo per violazio-

ne del principio della distinzione delle competenze tra organi di governo, titolari della funzione di indirizzo generale e controllo, e dirigenti, ai quali spetta la gestione amministrativa, contabile e tecnica, rilevando che la revoca di un rapporto contrattuale è atto tipicamente gestionale. Come tale,

pertanto, escluso dalla sfera giuridica delle competenze del sindaco, anche qualora il rapporto contrattuale giunga in una fase di contrasto tra professionista ed ente. La sentenza, oltre a confermare un filone giurisprudenziale ormai consolidato nel rimarcare le linee di confine che separano la

politica dalla gestione, appare interessante anche alla luce della riforma della legge 241/90, che adesso all'art. 21-sexies disciplina l'ipotesi di recesso dai contratti, nella quale più correttamente deve farsi rientrare la revoca dell'incarico. La legge 241 nel disciplinare gli atti di autotutela o riesame, a proposito della revoca vera e propria e dell'annullamento dei provvedimenti amministrativi, prevede la regola generale secondo la quale i provvedimenti di secondo grado possono essere adottati esclusivamente dal medesimo organo che ha adottato il provvedimento da revocare o annullare, a meno che la legge non attribuisca tale competenza in via esplicita ad altro organo. Tale regola deve ritenersi applicabile anche al recesso unilaterale dei contratti, anche se l'art. 21-sexies della legge 241 non lo stabilisce espressamente. Il rapporto contrattuale non può che essere gestito in ogni sua fase, compresa quella contenziosa, dalla dirigenza, competente alla gestione, sicché ogni ingerenza degli organi di governo nella gestione dei negozi con le parti è da considerare viziosa da incompetenza.